


Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

15 settembre 2025 – 19 settembre 2025



PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

ANAC: ACCOLTE LE OSSERVAZIONI ACER, GARA DI ROMA DA RIFORMULARE

Con la delibera n. 317 del 30 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha accolto le osservazioni presentate da ANCE Roma – ACER sulla gara indetta da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina per lavori di manutenzione del patrimonio monumentale.

L’ANAC ha ritenuto sproporzionati alcuni criteri di valutazione delle offerte, in quanto restrittivi della concorrenza, ribadendo che la disponibilità di mezzi e personale deve essere verificata in fase esecutiva e che l’attestazione SOA OG2 è sufficiente a garantire la capacità tecnica.

L’Autorità ha quindi invitato l’amministrazione ad annullare in autotutela le clausole non conformi e a riformulare la lex specialis, in modo da assicurare criteri trasparenti e rispettosi dei principi di proporzionalità e parità di trattamento

Per maggior informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** ** *

ANAC: CHIARIMENTI SUI CRITERI PREMIALI E REQUISITI DI ESECUZIONE

Con la delibera n. 319 del 30 luglio 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha affrontato la questione della legittimità di alcuni criteri premiali contenuti nella lex specialis di gara. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle clausole che attribuivano punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica in base alla disponibilità, già alla data di pubblicazione del bando, di mezzi di proprietà e di personale assunto da almeno sei anni, con un’incidenza molto significativa sul punteggio complessivo.

Secondo l’ANAC, tali previsioni anticipano alla fase di gara la dimostrazione di requisiti che appartengono invece alla fase di esecuzione del contratto. Questa impostazione, oltre a risultare sproporzionata, si pone in contrasto con i principi di par condicio, favor participationis e proporzionalità, poiché restringe indebitamente la platea dei concorrenti, penalizzando chi non dispone immediatamente delle risorse richieste ma è in grado di reperirle in caso di aggiudicazione. L’Autorità, richiamando la giurisprudenza europea (CGUE, sent. C-295/2020) e nazionale (Cons. Stato, n. 9255/2023; n. 11037/2022), ha ribadito che la prova delle condizioni di esecuzione non può essere anticipata al momento dell’offerta.

L’Autorità ha chiarito che è sufficiente che l’operatore economico, in sede di offerta, assuma un impegno formale a dotarsi delle attrezzature e del personale necessario, mentre la verifica effettiva deve essere effettuata solo dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. Richiedere mezzi esclusivamente di proprietà o personale già assunto

comporta infatti un vantaggio competitivo ingiustificato per alcuni operatori ed effetti restrittivi sulla concorrenza, senza offrire maggiori garanzie di tempestività o qualità. In particolare, l'ANAC ha osservato che un mezzo in leasing, noleggio o comodato può garantire la stessa efficienza di un mezzo di proprietà, e che l'anzianità minima di sei anni appare una soglia irragionevole e immotivata, non essendo comprensibile perché esperienze triennali o quinquennali non possano essere valorizzate.

In conclusione, l'ANAC ha invitato a riformulare tali criteri trasformandoli da requisiti immediati a impegni da onorare nella fase esecutiva, così da conciliare l'interesse pubblico a garantire un pronto intervento con l'esigenza di non gravare eccessivamente sui concorrenti e di ampliare la partecipazione alle procedure di gara.

Per maggior informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 01/07/2025, n. 5679

Con la sentenza n. 5679/2025, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti e sui limiti dell'esclusione da una procedura di gara per grave illecito professionale.

La vicenda riguardava un appalto PNRR per l'adeguamento sismico e l'ampliamento di una scuola primaria. In un primo momento, la gara era stata aggiudicata a una società priva della categoria OG11; a seguito dell'annullamento disposto dal TAR e poi formalizzato dalla stazione appaltante, era subentrata la seconda classificata.

Successivamente, ANAC aveva segnalato la presenza di un grave illecito professionale in capo a quest'ultima società, connesso alla figura di un amministratore di fatto colpito da divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sulla base di tale segnalazione, la stazione appaltante aveva disposto l'esclusione, poi confermata dal TAR.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello, evidenziando che l'esclusione era stata adottata senza previa attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 80, commi 7 e 8, d.lgs. 50/2016. È stato ribadito che l'estromissione per illecito professionale non può mai essere automatica, ma deve avvenire solo dopo un confronto volto a valutare eventuali misure di self-cleaning, anche se introdotte in corso di gara (nel caso di specie, il soggetto coinvolto era stato immediatamente licenziato).

Di conseguenza, pur riconoscendo che la procedura di gara si era effettivamente riaperta e che la stazione appaltante aveva il potere di escludere un concorrente, il Consiglio di Stato ha annullato l'esclusione per violazione del contraddittorio. La sentenza ha comunque lasciato all'Amministrazione la facoltà di riesaminare la posizione dell'operatore economico, purché nel rispetto delle garanzie partecipative.

Il Collegio ha inoltre richiamato l'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 96 del d.lgs. 36/2023, evidenziando che, anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici, l'esclusione per illecito professionale non può avvenire automaticamente, ma solo previa attivazione del contraddittorio e valutazione delle misure di self-cleaning.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **